



Città di Bellinzona

Ordinanza concernente l'allacciamento alle canalizzazioni



Indice

art. 1	Autorizzazione all'allacciamento provvisorio e definitivo	2
art. 2	Esecuzione dell'allacciamento definitivo	2
art. 3	Tassa d'allacciamento definitivo - principio	2
art. 4	Ammontare della tassa d'allacciamento definitivo	2
art. 5	Tassa d'allacciamento provvisorio - principio	2
art. 6	Ammontare della tassa d'allacciamento provvisorio e d'uso	3
art. 7	Debitore della tassa	3
art. 8	Imposta sul valore aggiunto	3
art. 9	Entrata in vigore	3

Il Municipio di Bellinzona, visti gli articoli 35 e 37 del Regolamento delle canalizzazioni (RC) e 192 LOC,

ordina:

art. 1 Autorizzazione all'allacciamento provvisorio e definitivo

¹Ogni predisposizione, nuovo allacciamento o modifica di un allacciamento alla canalizzazione pubblica comunale o consortile necessita di un'autorizzazione preventiva.

²L'autorizzazione all'allacciamento provvisorio per immissioni di acque di scarico provenienti da cantieri viene concessa dal Settore opere pubbliche.

³Prima dell'esecuzione, il richiedente deve trasmettere al Settore opere pubbliche, su formulario ufficiale in formato elettronico, la richiesta di allacciamento provvisorio, accompagnata da relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque (inclusi i previsti quantitativi da immettere, segnatamente la portata massima e il volume totale in 24 mesi) e i provvedimenti adottati per il loro trattamento, per l'ottenimento dell'autorizzazione.

⁴L'autorizzazione all'allacciamento definitivo viene concessa con la licenza edilizia.

art. 2 Esecuzione dell'allacciamento definitivo

¹Prima della messa in esercizio, il proprietario, la direzione dei lavori o l'esecutore dei lavori deve trasmettere al Settore opere pubbliche, su formulario ufficiale in formato elettronico, la prova dell'avvenuto collaudo dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica, accompagnata da rapporto fotografico e piani di rilievo dell'opera eseguita, per l'ottenimento dell'attestato di conformità esecutiva dell'opera.

²In casi giustificati il Settore opere pubbliche si riserva di richiedere un'ispezione televisiva di una ditta specializzata a carico del proprietario.

³Il certificato attestante l'esecuzione conforme dell'opera viene rilasciato dal Settore opere pubbliche.

art. 3 Tassa d'allacciamento definitivo - principio

¹Al momento dell'effettivo allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa d'allacciamento.

²La tassa è dovuta in caso di qualsiasi modifica di un allacciamento esistente o creazione di un nuovo allacciamento.

art. 4 Ammontare della tassa d'allacciamento definitivo

L'importo della tassa di allacciamento, stabilito entro i limiti dell'art. 35 RC, viene definito per ogni punto di allacciamento come segue, in base al diametro della condotta d'allacciamento:

Diametro nominale	Importo (CHF)
fino a DN 150	500.00
oltre a DN 150 e fino a DN 200	1'000.00
oltre a DN 200	1'500.00

art. 5 Tassa d'allacciamento provvisorio - principio

¹È definito provvisorio ogni allacciamento della durata massima di 24 mesi; in caso di durate superiori ai 24 mesi, l'allacciamento è soggetto a rinnovo.

²Il Municipio ha facoltà di derogare all'emissione della tassa in caso di interesse pubblico.

art. 6 Ammontare della tassa d'allacciamento provvisorio e d'uso

¹ La tassa di allacciamento provvisorio e d'uso, stabilita entro i limiti dell'art. 37 RC, è fissata come segue:

- fr. 200.00 per l'immissione di acque di servizi igienici e/o mense;
- fr. 300.00 per l'immissione di acque di impianti particolari, quali impianti di betonaggio o simili;
- fr. 400.00 per l'immissione di acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione oppure dall'abbassamento del livello delle acque sotterranee.

^{1bis} Agli importi indicati al cpv. 1 si aggiungono fr. 200.00 nel caso in cui si renda necessaria anche l'esecuzione di un nuovo specifico allacciamento.

² Per ulteriori casi particolari, il Municipio stabilisce la tassa caso per caso.

art. 7 Debitore della tassa

Ogni tassa è dovuta dal proprietario del fondo e/o dal titolare di diritti reali limitati. La stessa deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di emissione.

art. 8 Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto non è compresa negli importi esposti nelle tariffe.

art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, ed abroga la precedente Ordinanza municipale concernente l'allacciamento alle canalizzazioni.

Adottata con risoluzione municipale no. 2191 del 7 gennaio 2025

In pubblicazione all'albo comunale dal 15 gennaio 2025 al 13 febbraio 2025